



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 24**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

345<sup>a</sup> seduta: giovedì 11 ottobre 2012

Presidenza del presidente BERSELLI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

**(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa**

**(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BRUNO ( <i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i> ) . . . . .	7
CALIENDO ( <i>PdL</i> ) . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
CASSON ( <i>PD</i> ) . . . . .	5, 8
D'AMBROSIO ( <i>PD</i> ) . . . . .	5, 6
DELLA MONICA ( <i>PD</i> ), <i>relatrice</i> . . . . .	3, 5
LI GOTTI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	8
MURA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	7
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	9

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

*I lavori hanno inizio alle ore 13,45.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(3492) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

**(3509) MALAN.** – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491, 3492, 3509, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Insieme alla relatrice, senatrice Della Monica, ho incontrato il Ministro della giustizia, che si è confrontato con noi in merito agli emendamenti 1.1000 e 2.1000, presentati dai relatori, ma che non ha potuto approfondire i 37 subemendamenti presentati, non avendo avuto il tempo materiale per farlo. Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, al fine di consentire un adeguato approfondimento.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, ritengo che in questa sede si potrebbe intervenire su alcuni istituti oggetto degli emendamenti dei relatori ed in particolare sulla problematica delle pene accessorie e sulla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione giornalistica.

Sarebbe opportuno inoltre discutere dell'opportunità di prevedere un'ulteriore causa di non punibilità. Nel testo è prevista infatti l'interdizione permanente per il direttore e l'editore e a tal proposito ho presentato un subemendamento che, in caso di recidiva normale, prevede la sospensione dalla professione anche per il direttore e nel caso di recidiva specifica e reiterata prevede l'applicazione dell'interdizione permanente dalla professione.

Ho utilizzato la stessa formula contenuta nell'emendamento dei relatori, ma a tale riguardo ho ancora dei dubbi. Riterrei dunque opportuno discuterne già ora, per giungere ad una soluzione concordata nella prossima seduta.

DELLA MONICA, *relatrice*. Il Ministro della giustizia ha chiesto però di intervenire nella discussione.

PRESIDENTE, *relatore*. Non sono contrario alla discussione, ma visto che il Ministro ha ricevuto i subemendamenti da esaminare, ritengo sia

preferibile rinviare la seduta alla prossima settimana, alla presenza del Ministro.

CALIENDO (*PdL*). In un mio subemendamento, ad esempio, parlo di «interdizione permanente», anche se non sono convinto di tale formula, proprio perché ho dovuta fare in fretta. Ritengo comunque che piccole correzioni di questo tipo possano essere fatte anche nel corso dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Io e la senatrice Della Monica abbiamo messo poco del nostro personale contributo, ma abbiamo cercato di fare una sintesi tra i 104 emendamenti che sono stati presentati. Su alcuni punti possiamo dunque essere molto aperti al contributo della discussione.

CALIENDO (*PdL*). Ad esempio, non è stata prevista l'ulteriore causa di non punibilità che propongo attraverso la mia proposta emendativa. Ritengo pertanto che sia utile aprire una discussione, ma se ritenete più utile parlarne in presenza del Ministro, va bene così.

PRESIDENTE. Ritengo che ciò sia preferibile.

CALIENDO (*PdL*). Sulla problematica delle pene comunque sono stati presentati tanti emendamenti, pertanto ne discuteremo e vedremo quale adottare.

Ieri sera è stato detto che erano emendamenti del relatore sui quali poter predisporre altri emendamenti. Se si tratta invece di un testo unificato, bisognerebbe avere più tempo. Ho visto però che l'80 per cento degli emendamenti sono stati recepiti; quindi è evidente che per essi non c'è problema.

Ho predisposto un subemendamento, mantenendo ferma l'interdizione permanente, sia pure come recidiva specifica reiterata, non condividendo, perché pensavo ci sarebbero stati altri emendamenti. Se a tale riguardo non facciamo un minimo di discussione, andiamo a votare qualcosa che potrà portare ad un risultato peggiore dell'attuale situazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Visto e considerato che il senatore Caliendo dice di non aver compreso la portata degli emendamenti, si potrebbe prevedere un termine di due ore per la presentazione di subemendamenti.

CALIENDO (*PdL*). No, perché altrimenti ne vengono presentati anche da altre Commissioni. Ci sono tre questioni, Presidente...

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Caliendo, io non le impedisco l'esercizio dei suoi diritti. Ripeto che sono disponibile a prorogare il termine per i subemendamenti di due ore. Non debbo dare un'interpretazione autentica dei subemendamenti che sono stati presentati.

CASSON (PD). Presidente, visti i tempi di lavoro piuttosto ristretti e dal momento che si propone di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, chiedo che si proceda alla riapertura dei termini, anche per un breve periodo, per la presentazione di subemendamenti.

Evidenzio infatti che gli emendamenti dei relatori sostituiscono integralmente alcune parti della normativa e, visto che abbiamo avuto tempi serrati, ho l'impressione che alcune cose siano saltate.

Desidero porre poi due brevissime questioni, chiedendo una delucidazione ai relatori.

La prima questione riguarda un emendamento presentato in materia di somma richiesta a titolo di riparazione, che è stato ricordato anche durante la discussione. Io e il senatore Longo siamo infatti d'accordo con l'idea di eliminare l'istituto della riparazione, alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali. Ritengo dunque che l'emendamento, recante modifiche all'articolo 12 della legge sulla stampa, possa essere discusso e votato, in considerazione del fatto che l'emendamento 1.1000 dei relatori, nel riscrivere l'articolo 1 del disegno di legge, non sembra prevedere alcuna modifica all'articolo 12.

DELLA MONICA, *relatrice*. È esattamente così.

CASSON (PD). La mia infatti era solo una richiesta di chiarimento e apprezzamento il lavoro di sintesi, non semplice, svolto dai relatori.

Sul tema dell'interdizione perpetua ho presentato alcuni subemendamenti: ritengo infatti che tale tema possa creare molti problemi, visto che l'impostazione sistematica in materia di interdizione è diversa e non si arriva mai ad un'interdizione perpetua, salvo ovviamente i casi specifici previsti dalla legge. Si tratta dunque di un punto che occorre approfondire in maniera accurata e attenta.

CALIENDO (PdL). È ciò che sostengo anch'io.

PRESIDENTE, *relatore*. Su questo punto siamo molto aperti.

Gli emendamenti che hanno come oggetto lo stesso medesimo oggetto degli emendamenti presentati dai relatori sono preclusi.

CASSON (PD). Signor Presidente, alcuni emendamenti che ho presentato vanno in questa direzione. Verrebbe infatti da me proposta l'abolizione dell'interdizione permanente e sarebbe graduata in maniera differente l'interdizione temporanea a seconda del numero di condanne e, cioè, prima condanna, recidiva, recidiva reiterata specifica fino a tre mesi, sei mesi, un anno, eccetera, con l'eliminazione dell'interdizione perpetua. Ci sono emendamenti sul punto che consentono la discussione e poi l'accordo con i relatori.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, in relazione a quanto è stato detto e a cui mi sento di aderire, faccio presente che per la diffamazione a

mezzo stampa abbiamo in fin dei conti creato un quarto grado di giurisprudenza attraverso l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché tutti i giornalisti, una volta condannati in Italia si rivolgono a tale Corte, che, interpretando in modo molto favorevole alla stampa l'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo, ritiene non debba essere limitata la libertà di informazione con sanzioni particolarmente dure.

La giurisprudenza della Corte non parla solo della sanzione detentiva, ma affronta anche il problema di sanzioni pecuniarie molto elevate, che possono costituire una remora per l'esercizio della libertà di informazione da parte dei giornalisti. A maggior ragione, alcune misure molto dure potrebbero essere interpretate in questo modo: occorre ricordare che alla luce del rinnovato articolo 117 della Costituzione dobbiamo aderire a tali interpretazioni. L'Italia è stata condannata a pene abbastanza severe per queste ragioni: una sentenza ha addirittura condannato l'Italia a un risarcimento di 72.000 euro a favore di un ricercatore universitario che in un suo articolo aveva offeso un uomo politico. Occorre dunque tener conto anche di questo nel fissare i limiti minimi. Non dimentichiamo che ormai in Europa c'è la tendenza a ridurre i minimi di pena, ovvero ad eliminarli del tutto, prevedendo solo il limite massimo delle pene.

CALIENDO (*PdL*). C'è anche una sentenza della nostra Corte costituzionale, secondo cui non è più consentito prevedere che la pena sia «non inferiore a...».

D'AMBROSIO (*PD*). È vero, però a questo punto abbiamo la Corte di giustizia europea. Vorrei infatti richiamare l'attenzione sulla necessità di non fissare delle sanzioni minime particolarmente elevate perché potremmo incorrere nelle sanzioni della Corte di giustizia europea, tenendo conto che in uno Stato democratico la libertà d'informazione è considerata una delle libertà fondamentali che, seppur temperata con altri tipi di libertà, va tenuta in debito conto.

Ho inoltre anche richiesto di discutere tale punto in Aula proprio perché al riguardo possono esserci delle osservazioni anche ampie. Noi ci affidiamo ad un testo che ho letto attentamente e che è molto buono nel complesso, salvo poi valutare gli emendamenti che saranno presentati.

Vorrei altresì ricordare che eliminiamo sempre la pena detentiva, ma abbiamo ancora una legge sui contributi alla stampa che è molto generosa. È vero che la legge n. 250 del 1990 sarà in vigore fino al dicembre del 2013, ma in Italia abbiamo le cosiddette leggi mille proroghe che prorogano sempre i contributi alla stampa e questi contributi, soprattutto per la stampa di Partito, sono molto forti e potrebbero rendere addirittura inutili le sanzioni pecuniarie.

Prendiamo, ad esempio, il caso del quotidiano «Il Giornale». Noi vogliamo salvare Sallusti, che tutti sappiamo essere un diffamatore professionista, condannandolo solamente a pene pecuniarie, che pagherà «Il Giornale» con i contributi che lo Stato gli paga come giornale di partito.

Questo è quello che potrebbe accadere. È quindi necessario tenere conto in maniera accurata di questa circostanza.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, vorrei capire come proseguiranno i nostri lavori. Noi abbiamo presentato degli emendamenti. Vorrei sapere se tali emendamenti sono superati dagli emendamenti dei relatori, che io condivido. Credo che i complimenti da parte mia valgano doppio.

Ritengo infatti che sia stato svolto un buon lavoro e, al contempo, siano state recepite le indicazioni contenute negli emendamenti che come gruppo della Lega abbiamo presentato. Apprezzando quindi il lavoro fatto, ritengo, un po' immodestamente, di aver contribuito, con gli emendamenti da me presentati, agli emendamenti dei relatori.

Non ho ancora avuto modo di approfondire i subemendamenti, su cui quindi mi riservo di votare in funzione di quella che sarà la mia analisi.

Vorrei comprendere se gli emendamenti precedentemente presentati vivono ancora o sono superati dagli emendamenti dei relatori e, quindi, faremo una discussione esclusivamente sui subemendamenti e, di conseguenza, sugli emendamenti dei relatori.

In altri termini, vorrei capire come si svolgeranno i lavori e come dovremo operare martedì nei confronti degli emendamenti precedentemente presentati, degli emendamenti dei relatori e dei subemendamenti. È necessario stabilire un metodo per proseguire.

PRESIDENTE, *relatore*. Il metodo è chiarissimo.

MURA (*LNP*). Non mi sembra così chiaro se ne stiamo ancora discutendo.

Credo che debbano essere ripresentati come subemendamenti eventuali emendamenti presentati in prima istanza, in modo tale che ci dimentichiamo il vecchio fascicolo. Ho inteso la questione in questa maniera.

PRESIDENTE, *relatore*. La questione è proprio questa.

MURA (*LNP*). Se avessi voluto ripresentare qualche emendamento vecchio, l'avrei ripresentato come subemendamento agli emendamenti dei relatori.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, vorrei sapere se in caso di approvazione degli emendamenti integralmente sostitutivi dei relatori, si determina la preclusione dei miei emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Bruno, gli emendamenti aggiuntivi in linea generale non devono considerarsi preclusi dall'approvazione degli emendamenti integralmente sostitutivi dei relatori.

Venendo quindi incontro alle richieste del senatore Caliendo, riaprì il termine per la presentazione dei subemendamenti.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, posso formalmente dire che trasformo alcuni emendamenti già presentati al disegno di legge n. 3491 in subemendamenti agli emendamenti dei relatori?

PRESIDENTE, *relatore*. Lo può fare, senatore Li Gotti.

Come ho detto, riaprirò il termine per la presentazione dei subemendamenti per oggi, alle ore 16, ma vi invito a mostrare comprensione e a non ritirare ogni emendamento per ripresentarlo come subemendamento.

LI GOTTI (*IdV*). Verrebbero abbandonati strada facendo, signor Presidente, ma intanto si eviterebbe di dover esprimere un sì o un no per ognuno di essi e si potrebbe procedere più velocemente: chiediamo una sanatoria, affidandoci alla sua clemenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Vi concedo questa sanatoria di due ore e in tale lasso di tempo potrete fare questo lavoro. Se avessi voluto, avrei detto che la questione era chiusa perché il termine era scaduto.

In considerazione del rinvio alla prossima settimana del seguito della discussione, riapre il termine per la presentazione dei subemendamenti per oggi alle ore 16.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, vorrei dire un'ultima cosa sul tema della somma a titolo di riparazione di cui ho parlato all'inizio della seduta. Dopo aver chiesto una delucidazione in merito alla collega Della Monica, effettivamente anche a me pare che nell'emendamento dei relatori l'articolo 12 della legge sulla stampa (la n. 47 del 1948) non sia stato toccato, quindi l'emendamento 1.18 rimane in piedi.

Per evitare ogni fraintendimento, desidero sia chiaro – e rimanga a verbale – che, se così non fosse, mi riserverei di ripresentare come subemendamento il mio emendamento volto a modificare l'articolo 12 della legge sulla stampa (dove si parla del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e non della riparazione, che ormai è fuori dal sistema). Per me è chiaro, ma spero lo sia anche per gli Uffici, perché non vorrei che un emendamento poi venisse dichiarato precluso, perché si interverrebbe in generale.

PRESIDENTE. Rinvio dunque il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,05.*



ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3491****Art. 1.****1.1000/1**

D'AMBROSIO

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 1», nel primo comma, premettere la seguente:*

*«0a) all'articolo 5, nel secondo comma, numero 1), dopo le parole: "vice direttore responsabile" inserire le seguenti: "e dei vice direttori eventualmente delegati per il controllo della cronaca"».*

---

**1.1000/2**

VITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» sopprimere i commi quinto e sesto.*

---

**1.1000/3**

BODEGA, MAURO

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel quinto comma sopprimere le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe.».*

---

**1.1000/4**

CASSON

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel quinto comma sopprimere le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe,» e sostituirle con le seguenti: «in proporzione quantitativa con la parte contestata,».*

---

**1.1000/5**

MALAN

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nell'ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza.».*

---

**1.1000/6**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» sopprimere il nono, il decimo e il tredicesimo comma.

*Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 9», sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:*

«La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta»;

2) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13» sopprimere il quinto comma.

Al settimo comma, sopprimere le parole: «l'autore» e dopo le parole: «la pena stabilita» inserire le seguenti: «, per l'autore,».

Al nono comma, sostituire le parole: «e della interdizione permanente della professione di giornalista» con le seguenti: «In caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, alla condanna consegue la pena accessoria della sospensione dalla professione di giornalista».

per un periodo da due mesi a otto mesi. In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma del codice penale, si applica la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista».

---

**1.1000/7**

VITA

*All'emendamento 1.1000, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «, ivi compresi quelli diffusi per via telematica.».*

---

**1.1000/8**

MALAN

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» nel dodicesimo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità».*

---

**1.1000/9**

CASSON

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel primo comma, sostituire le parole: «negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analogia» con le seguenti: «negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o in rete radiotelevisiva avente analogia».*

---

**1.1000/10**

D'AMBROSIO

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Con la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge n. 250 del 1990 e del decreto-legge n. 63 del 2012 restituiscano al Diparti-

mento dell'informazione dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un importo pari alla somma della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei contributi detti venga sospesa sino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno».

---

**1.1000/11**

VITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel primo comma sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».*

---

**1.1000/12**

CASSON

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma, sostituire la parola: «precedente,» con la seguente: «2».*

---

**1.1000/13**

VITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.1000/17**

VITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e della interdizione permanente dalla professione di giornalista».*

---

**1.1000/15**

CASSON

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma,, dopo la parola: «interdizione» sostituire la parola: «permanente» con la seguente: «da sei mesi ad un anno».*

---

**1.1000/14**

CASSON

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», alla fine del terzo comma, sostituire le seguenti parole: «permanente dalla professione di giornalista» con le seguenti: «dalla professione di giornalista ai sensi del comma secondo».*

---

**1.1000/16**

CASSON

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel quarto comma, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione da un anno a tre anni».*

---

**1.1000/18**

VALENTINO

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa

da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.

5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e misure a tutela del soggetto diffamato».*

---

### **1.1000/19**

CORONELLA

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sono soppresse le lettere a) e b).

Le disposizioni delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 non si applicano per i parlamentari in carica».

*Conseguentemente modificare la rubrica: «Modifiche alla legge sulle stampa e all'articolo 7 del DPR n. 361 del 1957».*

---

### **1.1000**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47*). – 1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposta e rettifiche*). – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al primo comma sono pubblicate, senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, senza commento, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Per le trasmissioni radiotelevisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.

Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa dalla pubblicazione, a propria cura e spese e senza commento su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.

Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Il tribunale dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Con l'ordine di pubblicazione o di trasmissione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma precedente l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o reti radiotelevisive a diffusione analoga, a spese di colui che non ha ottemperato al primo ordine di pubblicazione.

Della stessa procedura di cui ai commi precedenti può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o il responsabile della trasmissione radiotelevisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000. La sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui ai giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o alle reti radiotelevisive sia stata comminata, nei due anni precedenti, una sanzione amministrativa della stessa indole.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta";

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8.

Nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente si applica la procedura cui all'articolo 8".

c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente comma "Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geogra-



fica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica";

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9. Nei casi di cui al comma precedente, alla condanna consegue inoltre la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Se il recidivo commette un altro reato della stessa indole nei due anni dalla condanna precedente alla condanna consegue la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista.

La pena è diminuita se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 8, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o dell'agenzia o della rete radiotelevisiva abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo, la pena è aumentata.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.

Alla condanna conseguono le pene accessorie della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9 e della interdizione permanente dalla professione di giornalista"».

**Art. 2.****2.1000/1**

D'AMBROSIO

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:*

«il direttore responsabile o il vice direttore delegato per la cronaca i quali omettono di esercitare sul contenuto degli articoli non firmati da giornalisti professionisti o da dipendenti a tempo indeterminato, il controllo necessario a impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se il reato è, commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente la metà».

---

**2.1000/2**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel terzo e quinto comma, dopo la parola: «raddoppiata» inserire le seguenti: «ogni volta».*

---

**2.1000/3**

I RELATORI

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire le parole: «il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore» con le seguenti: «il direttore, il vicedirettore, il proprietario della pubblicazione e l'editore».*

---

**2.1000/4**

CASSON

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», alla fine aggiungere il seguente comma:*

«il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornali-

stica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni in cui l'autore è ignoto o comunque non identificabile».

---

**2.1000/5**

VITA

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», nel primo comma, sostituire le parole: «fino ad euro 5000» con le seguenti: «fino ad euro 2500».*

---

**2.1000/6**

VITA

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:*

«Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 4.000 a euro 8.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da tre a sei mesi.

Non si applica l'articolo 99».

---

**2.1000/7**

VITA

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel primo comma sostituire le parole: «non inferiore ad euro 3.000» con le seguenti: «fino ad euro 5000».*

---

**2.1000/8**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sostituire il secondo comma con i seguenti:*

«La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque».

---

**2.1000/9**

VITA

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma sopprimere le parole «o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità».*

---

**2.1000/10**

VITA

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».*

---

**2.1000/11**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa».*

---

**2.1000/12**

VITA

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sopprimere l'ultimo comma.*

---

**2.1000/13**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di emolumenti presentati come eccessivi e non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti».

---

**2.1000/14**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:*

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme».

---

**2.1000/15**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:*

«Per chi, entro i dieci anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte ovvero per altre due volte nei confronti della stessa persona la multa è raddoppiata ogni volta.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre sei volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non si applica l'articolo 99».

---

## **2.1000/16**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:*

«La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte».

---

## **2.1000/17**

MALAN

*All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo in cui esso è stato per la prima volta rilevato e in seguito all'autorità giudiziaria».

---

## **2.1000**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche al codice penale*). – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario

ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile.

Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consente in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul periodico da lui diretto, scritti diffamatori è punito, a titolo di colpa, con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro.

La pena, nei casi di cui ai commi primo e secondo, è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.";

*b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:*

"Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone;

*c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:*

"Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa non inferiore a euro 3.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

---

